

ALLEGATO A) al N. Rep. 363976 al N. Rac. 32795

## STATUTO

### DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1 - E' costituita una Società a responsabilità limitata con denominazione "ACI GEST SRL".

Art. 2 - La Società svolge i compiti che le vengono affidati dagli Automobile Club soci nell'ambito degli scopi dell'Automobile Club d'Italia e degli Automobile Club ad esso associati, la cui Federazione a norma del proprio Statuto rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti. La Società, riceve affidamenti diretti dall'amministrazione che esercita su di essa il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto, ed ha ad oggetto, anche contestualmente, l'esercizio delle seguenti attività, strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Automobile Club partecipanti:

1) AUTOPRODUZIONE DI BENI O SERVIZI STRUMENTALI agli Automobile Club soci ed in particolare:

- a) servizi di supporto all'attività di assistenza per le pratiche automobilistiche, che gli Automobile Club soci rendono verso utenti privati, aziende ed altri operatori professionali nei settori dell'automotive al fine di favorire lo sviluppo della mobilità;
- b) servizi di supporto all'attività di assistenza tributaria ed esazione in materia di tasse automobilistiche resa dagli Automobile Club verso i soci e gli utenti;
- c) servizi di acquisizione e promozione associativa finalizzati all'incremento della compagine degli associati all'ACI, nonché servizi di acquisizione e gestione delle licenze sportive;
- d) servizi di supporto e coordinamento della rete delle delegazioni degli Automobile Club soci;
- e) servizi relativi a manifestazioni sportive e altri eventi organizzati dagli Automobile Club soci;
- f) servizi relativi all'edizione e pubblicazione di giornali, house organ, riviste, e periodici in materia di automobilismo e mobilità rivolti prevalentemente ai soci;
- g) servizi di comunicazione e gestione dell'ufficio stampa degli Automobile Club soci inclusa la gestione e l'aggiornamento dei siti web istituzionali;
- h) servizi tecnici, amministrativi e logistici, da rendere agli Automobile Club soci anche mediante la gestione di centri di elaborazione dati;
- i) ogni altro servizio e/o attività, per conto degli Automobile Club soci, finalizzati allo sviluppo della mobilità e dello sport automobilistico.

2) PRODUZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE dell'automobilismo italiano, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; in tale ambito la Società può svolgere le seguenti attività:

- a) la prestazione continuativa, periodica od occasionale di servizi relativi alla mobilità da rendere, per conto degli Automobile Club soci, dell'Automobile Club d'Italia e di altri Automobile club, a favore degli associati ACI e del-

l'utenza;

b) l'espletamento per conto proprio e di terzi, compresi enti e Società, di pratiche automobilistiche di qualsiasi genere o specie e di servizi di esazione e assistenza in materia di tasse automobilistiche;

c) la promozione della pratica dello sport automobilistico anche attraverso l'organizzazione di competizioni sportive automobilistiche di qualsiasi tipo;

d) la promozione della tecnica e della cultura della mobilità, della circolazione e del trasporto con mezzi motorizzati, l'istruzione automobilistica sulla circolazione ed il trasporto con tutti i mezzi possibili, anche tramite scuole guida gestite in proprio o per conto degli Automobile Club soci o affidate a terzi, l'organizzazione di corsi di guida sicura, di guida sportiva e simili; l'organizzazione e gestione di scuole nautiche.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere realizzato:

i. per l'autoproduzione di beni e/o servizi strumentali agli Automobile Club soci;

ii. per lo svolgimento di compiti e funzioni degli Automobile Club soci affidate alla Società con specifico mandato.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

La Società potrà anche, esclusa ogni attività nei confronti del pubblico, concedere avalli e fidejussioni e garanzie di ogni genere nei confronti di chiunque, per obbligazioni e debiti di terzi anche non soci, nonché compiere ogni operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare od immobiliare che l'organo amministrativo ritenga utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa la prestazione di attività professionale rientrante tra quelle previste dalla legge 23 novembre 1939 n.1815, nonché l'attività di intermediazione mobiliare disciplinata dal D.lgs.58/98.

Potrà infine, sempre esclusa ogni attività nei confronti del pubblico, assumere o cedere sia direttamente che indirettamente interessenze o partecipazioni in Società enti od imprese costituiti o costituendi aventi oggetto analogo, affine, complementare o comunque connesso al proprio, ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, nei limiti di quanto consentito dalla natura della Società che opera in regime in house providing.

L'atto deliberativo di queste ultime operazioni deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità di perseguire, anche tramite una propria partecipazione diretta o indiretta, le finalità istituzionali degli Automobile Club soci. Nell'atto deliberativo devono essere evidenziate, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse impiegate, nonché di gestione diretta o indiretta dell'attività.

La Società uniforma le proprie attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, perseguendo le finalità istituzionali degli Automobile Club soci. Essa è sottoposta, attraverso gli strumenti e le procedure del controllo analogo, anche in forma congiunta, all'influenza determinante delle amministrazioni aggiudicatrici, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni si-

gnificative.

La Società, nella sua attività e nel suo funzionamento, adotta atti e assume comportamenti conformi alla normativa sulle Società in house delle pubbliche amministrazioni e opera nel rispetto, per quanto non diversamente disposto, delle procedure di cui all'art.28 del presente Statuto e delle disposizioni contenute nel "Regolamento di Governance delle Società partecipate dagli Automobile Club".

Art. 3 - La Società ha sede nel Comune di Verona, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica del contratto sociale ed è adottato con deliberazione dell'assemblea dei soci.

L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere, sia in Italia che all'estero, succursali, agenzie, filiali, rappresentanze e unità locali.

Art. 4 - Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dagli atti di acquisto delle partecipazioni o quello successivamente comunicato dai soci alla Società con raccomandata A.R..

Ai soli fini della convocazione dell'assemblea, i soci, con dichiarazione scritta da rivolgere all'organo amministrativo, potranno eleggere come loro domicilio un numero di fax e/o un indirizzo di posta elettronica.

Art. 5 - La durata della Società è fissata sino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050).

**CAPITALE - CONFERIMENTI - AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE - FINANZIAMENTI**

Art. 6 - Il capitale della Società è di euro 10.000,00 (Euro diecimila virgola zero zero).

Art. 7 - I conferimenti possono consistere in denaro, beni in natura, crediti, ed in genere in tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società.

La polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la Società.

Art. 8 - In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.

L'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione agli altri Automobile Club; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

Art. 9 - La decisione di aumento del capitale può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da altri Automobile Club.

Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consen-

tito.

Se l'aumento di capitale è deliberato a seguito della riduzione per perdite di cui all'art. 2482 ter del c.c. non è consentita l'offerta delle quote di nuova emissione a terzi per quella parte dell'aumento necessaria per ripristinare il preesistente capitale.

Resta salva, anche in tal caso, la possibilità che la decisione consenta, disciplinandone le modalità, che la parte di aumento non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci.

Art. 10 L'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dall'iscrizione della Società nel registro delle imprese, non deve essere autorizzato dai soci, ferma restando l'esigenza della relazione giurata di stima.

Art. 11 - Ai sensi dell'art. 2482 quater c.c., in tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.

In caso di assemblea chiamata a deliberare sulla riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito della relazione degli amministratori con le eventuali osservazioni dell'Organo di Controllo e del revisore, qualora consti il consenso di tutti i soci espresso per iscritto prima dell'assemblea o verbalmente in assemblea; la sussistenza del consenso di tutti i soci deve essere attestata dal presidente con dichiarazione che deve risultare dal verbale.

Art. 12 - Previa decisione dell'organo amministrativo la Società potrà acquisire dai soci che vi consentano finanziamenti fruttiferi o infruttiferi di interessi, o fondi con obbligo di rimborso, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Se nulla sia stato espressamente previsto, tali finanziamenti o fondi non saranno produttivi di interessi.

Si applica l'art. 2467 c.c.

#### QUOTE DI PARTECIPAZIONE - TRASFERIMENTO - RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 13 - Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione acquistata validamente e con efficacia verso la Società.

Possono essere soci esclusivamente gli Automobile Club. Non è ammessa la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

In caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste negli artt. 1105 e 1106 c.c.

Art. 14 - In ogni caso di trasferimento delle quote per atto tra vivi a titolo oneroso è riservato ai soci il diritto di prelazione. Il socio che intende trasferire la sua quota, anche in parte, o per diritti reali limitati, deve, con lettera racco-

mandata con avviso di ricevimento, indicare agli altri soci e all'organo amministrativo il corrispettivo richiesto, da quantificarsi in ogni caso in valuta corrente in Italia, la persona dell'acquirente che deve comunque essere un Automobile Club, e le altre condizioni e modalità dell'alienazione. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i soci ai quali è pervenuta l'offerta devono dichiarare al socio proponente e all'organo amministrativo, sempre con lettera raccomandata A.R., se intendono esercitare o meno il diritto di acquistare la quota a parità di condizioni.

Ove i soci che intendono esercitare la prelazione siano più, la quota offerta sarà ripartita fra essi in proporzione alla rispettiva pregressa partecipazione al capitale sociale.

Ove nessuno dei soci eserciti la prelazione nel termine predetto, la quota sociale potrà essere alienata all'acquirente e alle condizioni previste nella comunicazione di cui sopra.

Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile i soci potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo stesso determinato ai sensi dell'art. 2473 c.c., valore che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione di cui sopra. In mancanza di tale indicazione la comunicazione sarà considerata priva di effetti.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui sopra la partecipazione non sarà considerata efficacemente acquistata nei confronti della Società e l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio dei diritti sociali.

Art. 15 - La concessione in pegno delle quote può essere effettuata solo previa autorizzazione scritta dell'organo amministrativo, osservate le formalità di cui alla legge n. 310/1993.

Art. 16 - Il socio può recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato, al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla Società.

Esso può avvenire in tutti i modi previsti dalla legge in relazione alla Società a responsabilità limitata.

Ove il rimborso sia effettuato utilizzando riserve disponibili, la quota di partecipazione del socio receduto si accresce agli altri soci in proporzione alla loro pregressa partecipazione al capitale sociale.

L'acquisto per accrescimento dovrà risultare da apposito atto notarile ricognitivo, da iscriversi nel Registro Imprese.

Non è consentito in alcun caso il recesso parziale.

Le quote di partecipazione per le quali è stato esercitato il diritto di recesso sono inalienabili.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Art. 17 - Può essere escluso il socio che non esegua il conferimento, secondo quanto previsto nell'art. 2466 c.c.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con la maggioranza del capitale sociale su proposta motivata dell'organo amministrativo.

La deliberazione ha effetto fin dalla sua adozione.

Il rimborso della partecipazione del socio escluso avviene con le modalità previste per il caso di recesso, esclusa la riduzione del capitale sociale.

#### DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE

Art. 18 - Sono riservate alla competenza dei soci le materie previste dalla legge - e segnatamente dall'art. 2479, secondo comma, c.c. - e dal presente statuto.

I soci, inoltre, decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni sono adottate dai soci titolari della maggioranza del capitale sociale mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tali casi dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Nei casi previsti dall'art. 2479, 4° co., c.c., le decisioni sono adottate mediante deliberazione assembleare.

Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza la decisione proposta, è predisposto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale. Esso viene sottoposto, a ciascun socio, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata o telegramma spediti nel suo domicilio, oppure telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica comunicati alla Società.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato.

Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto.

La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla Società il proprio consenso alla decisione proposta.

Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto ciascun socio presta il proprio consenso, senza che vi sia formale interpellanza da parte degli amministratori o dei soci di minoranza.

Il relativo consenso viene manifestato da ciascun socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risulti con chiarezza la decisione.

La decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza prescritta dei soci abbia espresso e comunicato alla Società il proprio consenso su un testo di decisione identico.

Art. 19 - L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Le convocazioni sono fatte a cura dell'organo amministrativo mediante avviso recante l'elenco delle materie da trattare, da trasmettere:

- con lettere raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi al domicilio dei soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza;
- in alternativa, qualora tutti i soci abbiano eletto per iscritto un numero di fax o un indirizzo di posta elettronica quale domicilio ai fini della convocazione delle assemblee, mediante avviso spedito ai predetti numero o indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza.

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e del suo oggetto e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 20 - Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che sono legittimati all'esercizio dei diritti sociali.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Spetta al presidente dell'assemblea verificare il diritto di intervento.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea anche per delega a terzi, anche non soci.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Art. 21 - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti; l'assemblea nomina un segretario, anche non socio.

Le deliberazioni dell'assemblea risulteranno da verbale firmato dal presidente e dal segretario, salvi i casi in cui è richiesta la verbalizzazione da parte di notaio.

L'assemblea può esser tenuta in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

1. sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
3. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla vota-

zione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

4. vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 22 - L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale.

Salvo diversa disposizione di legge le quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime quote e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

#### AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 23 - La Società è amministrata:

- da un amministratore unico;
- ovvero, in relazione a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa onde consentire la presenza nell'organo di membri in possesso di requisiti o titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività sociale o assicurare adeguata rappresentanza di interessi considerata la natura associativa degli Automobile Club, da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, con poteri collegiali.

Gli amministratori possono essere non soci, sono rieleggibili, durano in carica per il tempo stabilito all'atto della nomina e possono essere revocati in ogni tempo dai soci, anche senza giusta causa e/o motivazione. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con la Società e che sono al tempo stesso componenti dell'Organo amministrativo, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo quale amministratore.

I soci decidono sul tipo dell'organo amministrativo, sul numero dei membri in caso di organo in forma collegiale e provvedono alla loro nomina.

Qualora i soci decidano che l'organo amministrativo assuma la tipologia di consiglio di amministrazione, gli stessi nominano il presidente ed eventualmente un vice presidente.

La carica di vice presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza ed impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il consiglio di amministrazione, ove nominato, può delegare le proprie attribuzioni, determinandone i poteri, ad uno solo dei suoi membri salvo l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Le attribuzioni indicate nell'art. 2475 c.c., ultimo comma, sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo e pertanto non possono essere delegate.

Nel caso vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dalla Assemblea, gli altri amministratori provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di Con-

trollo.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dalla assemblea, l'intero Consiglio decade senza diritto d'indennizzo per gli amministratori decaduti e l'assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dal Presidente.

La Società potrà stipulare polizze assicurative a favore degli amministratori.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.

Ai membri dell'Organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, nonché il compenso eventualmente determinato dall'Assemblea tenuto conto dei limiti di spesa indicati dalle eventuali direttive congiunte degli Automobile Club soci.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato ai componenti degli organi sociali, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere agli stessi trattamenti di fine mandato.

Per la nomina, la revoca, la cessazione e la sostituzione degli Amministratori, si applicano le disposizioni di legge; il possesso, l'assunzione e/o il mantenimento della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente e dalle eventuali direttive emanate dagli Automobile Club soci, nonché alla inesistenza delle cause di inconfiribilità, incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013.

Le reiterate violazioni agli obblighi in tema di controllo analogo costituiscono giusta causa di revoca dell'organo amministrativo.

Art. 24 - Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso di decisione assunta per consultazione scritta, o sulla base del consenso espresso per iscritto si applicano le rispettive regole procedurali di cui al precedente art. 18; per l'adozione della decisione non collegiale è richiesto il consenso della maggioranza assoluta degli amministratori.

Nel caso di decisione collegiale il consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai consiglieri a mezzo:

- lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore (e sindaco effettivo o revisore se nominati) almeno tre giorni prima della adunanza;

- telefax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun amministratore (e sindaco effettivo o revisore se nominati) almeno tre giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica comunicati alla Società.

L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare.

Nel caso di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per telefax o messaggio di posta elettronica.

La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta degli amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente quando il consiglio è formato da quattro membri.

Il relativo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario che potrà essere anche estraneo al consiglio.

E' ammessa la possibilità che le adunanze collegiali del consiglio di amministrazione si tengano per audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 25 - L'organo amministrativo è l'organo centrale nel sistema di corporate governance ed è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società in relazione all'attività che costituisce l'oggetto sociale ferme rimanendo le procedure autorizzative previste dall'art. 28 del presente Statuto per le operazioni definite "rilevanti" dal Regolamento di Governance delle Società partecipate dagli Automobile Club. Quando l'organo amministrativo è costituito dall'amministratore unico, per il compimento di atti di straordinaria amministrazione e l'esercizio dei relativi poteri di rappresentanza, sarà comunque necessaria la preventiva autorizzazione assembleare.

L'Organo amministrativo esercita inoltre, a titolo non esaustivo, le seguenti funzioni:

- definisce il sistema e le regole di governo societario della Società, assicurando, sotto la propria responsabilità, l'attuazione del Regolamento di Governance delle Società partecipate dagli Automobile Club. In ogni caso, l'Organo Amministrativo adotta regole che realizzano con efficacia i vincoli rivolti dalle vigenti disposizioni in tema di partecipazioni societarie delle Pubbliche Amministrazioni garantendo il rispetto dei principi di trasparenza, di separazione delle funzioni di gestione operativa da quelle di indirizzo strategico e di controllo, di articolazione chiara ed efficiente dei poteri, anche al fine di prevenire situazioni di concentrazione e di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate nonché delle operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, proprio o di terzi;
- definisce le linee fondamentali dell'assetto organizzativo, amministrativo/contabile e le linee di indirizzo del sistema di controllo interno della Società, in coerenza con le Direttive emanate dagli Automobile Club soci e il Regolamento di Governance delle Società partecipate dagli stessi;
- valuta l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
- definisce le linee strategiche e gli obiettivi della Società e delle sue controllate, in coerenza con i processi di pianificazione espressi dagli Automobile Club soci; esamina e approva i piani industriali, i budget annuali e i resoconti

intermedi di gestione;

- nel caso in cui l'organo amministrativo sia costituito in forma collegiale, riceve periodicamente dall'Amministratore con deleghe, un'informativa sull'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e deleghe, sull'attività delle Società controllate e sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate della Società, che non siano state sottoposte al preventivo esame del consiglio;
- valuta il generale andamento della gestione della Società e delle sue controllate sulla base dell'informativa ricevuta dall'amministratore con deleghe; esamina i resoconti periodici di gestione e ne valuta i risultati rispetto a quelli di budget; recepisce gli eventuali provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali fissati dalle amministrazioni aggiudicatrici sul contenimento delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;
- approva il progetto di bilancio annuale ed eventuali bilanci intermedi di esercizio;
- esamina e approva le operazioni societarie rilevanti di cui al Regolamento di Governance delle Società partecipate dagli Automobile Club seguendo le procedure di cui all'art. 28 del presente Statuto;
- formula proposte da sottoporre all'assemblea dei soci;
- esamina e delibera sulle altre questioni che l'amministratore con deleghe o il Direttore o i procuratori ritengano opportuno sottoporre all'attenzione del consiglio;
- delibera sull'esercizio del diritto di voto e designa i componenti degli organi di amministrazione e controllo nelle assemblee delle Società controllate;
- predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'Assemblea in occasione della relazione annuale a chiusura dell'esercizio sociale e qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione dei rischi, uno o più indicatori di crisi aziendale, adotta, senza indugio, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi correggendone gli effetti ed eliminandone le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento;
- predispone annualmente e presenta all'assemblea dei soci contestualmente al bilancio dell'esercizio, una relazione sul governo societario, indicando gli strumenti adottati e i risultati raggiunti;
- istituisce e sopprime sedi secondarie;
- adegua lo statuto alle disposizioni normative;
- assicura un adeguato flusso informativo verso le amministrazioni aggiudicatrici secondo le procedure previste dal Regolamento di Governance delle Società partecipate dagli Automobile Club e, per quanto attiene al controllo analogo, dall'art. 28 del presente Statuto.

L'organo amministrativo ha facoltà di nominare un Direttore nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

La rappresentanza della Società spetta:

- all'amministratore unico, con i limiti previsti dallo Statuto per gli atti di straordinaria amministrazione;
- ove sia nominato il consiglio di amministrazione, al presidente di tale organo o, in caso di assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato.

Art. 26 - I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consulta-

re, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

#### ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 27 - I soci nominano un organo di controllo in forma monocratica o collegiale e/o un revisore iscritto nell'apposito Registro. Nel caso di organo collegiale, i soci nominano il Presidente.

Con direttiva congiunta degli Automobile Club soci, può essere richiesto, ai fini del conferimento dell'incarico di sindaco, il possesso di ulteriori e specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia, in aggiunta a quelli di legge.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di sindaco è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconfiribilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D. Lgs. 39/2013.

L'organo di controllo esercita le sue funzioni secondo le vigenti norme del codice civile sui sindaci delle Società commerciali. In particolare, l'Organo di controllo vigila:

- sull'osservanza della legge, del presente statuto e del Regolamento di Governance delle Società partecipate dagli Automobile Club;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'idoneità del sistema amministrativo-contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo i cui membri devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro o al revisore. Qualora l'organo di controllo assuma la forma collegiale, esso viene convocato dal presidente con avviso, che può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax, la posta elettronica, la posta elettronica certificata), da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima.

Il collegio è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i suoi componenti.

Le adunanze del collegio possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- b) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- c) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

L'organo di controllo e il revisore, se nominato, durano in carica tre esercizi. Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di prorogatio previ-

sto dal DL 16 maggio 1994 n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Nel procedere alla nomina dell'organo di controllo e/o del revisore l'assemblea tiene conto di quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle Società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

L'assemblea determina il compenso dell'organo di controllo e/o del revisore nei limiti previsti dal DM 140/2012, tenuto conto dei limiti di spesa indicati con eventuale direttiva congiunta degli Automobile Club soci.

#### FUNZIONE DI CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

Art.28 - La Società, oltre ai normali controlli spettanti ai soci delle Società di capitali ai sensi del Codice Civile, è soggetta ad un controllo da parte dei soci pubblici partecipanti analogo a quello esercitato dai medesimi sui propri uffici. In caso di pluralità di soci, al fine di esercitare il predetto controllo in forma congiunta, è istituita una Funzione di Controllo Analogo Congiunto (di seguito FCAC) per l'esame dei flussi informativi trasmessi dalla Società e al fine di riferirne alle amministrazioni aggiudicatrici e raccogliere dalle stesse eventuali indicazioni. La FCAC è composta da 1 o 3 membri designati di comune accordo dagli Automobile Club soci. L'incarico è a titolo gratuito. Qualora in forma collegiale, per la validità delle riunioni del FCAC occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni vengono assunte a maggioranza di voti dei presenti.

Esso dura in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rinominabili.

Le amministrazioni aggiudicatrici, attraverso la FCAC, esercitano sulla Società controlli "ex ante" sugli indirizzi e obiettivi, controlli "contestuali" per la verifica, nel corso dell'anno, dell'andamento della gestione e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi nonché del rispetto delle procedure, controlli "ex post" sul raggiungimento degli obiettivi assegnati nonché sulla regolare esecuzione dei servizi affidati.

Il controllo ex-ante è esercitato in fase di pianificazione e elaborazione del budget da parte delle Società in house, con le modalità e le procedure di cui al Titolo 6 del Regolamento di Governance delle Società partecipate dagli Automobile Club. La Società presenta alla FCAC e agli Automobile Club affidatari, il budget e il piano delle attività riportando il dimensionamento dei servizi e delle attività oggetto degli affidamenti con indicazione degli elementi qualitativi e quantitativi sulla base dei quali è stato predisposto il budget nonché delle modalità operative che si intendono adottare per le prestazioni da rendere unitamente ai fabbisogni di personale e alla pianificazione degli acquisti di importo superiore a quarantamila euro.

In caso emergano criticità, la FCAC, sulla base delle indicazioni degli Automobile Club soci, comunica alla Società le osservazioni con invito a tenerne conto al fine dell'adeguamento del piano. Il piano delle attività e il budget annuale relativi a ciascuna delle convenzioni di servizi tra la Società e le amministrazioni aggiudicatrici vengono predisposti dalla Società in funzione delle esigenze espresse da ciascuna amministrazione aggiudicatrice che li sottopongono all'approvazione dei competenti Organi di amministrazione dei predetti Enti prima dell'inizio di ciascun anno.

La Società è tenuta inoltre a conformare il budget, il piano delle attività e la gestione operativa riferiti a ciascuna convenzione di servizi, alle eventuali di-

rettive emanate dalle amministrazioni aggiudicatrici in forza dei vigenti "Regolamenti per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese" adottati ai sensi della L. 125/2013.

Il controllo contestuale è realizzato attraverso adeguate procedure e flussi informativi tra le amministrazioni aggiudicatrici e la Società, per il tramite della FCAC, volti ad assicurare, in corso di gestione, la coerenza tra budget della Società e report economici finanziari e patrimoniali infrannuali, nonché la coerenza, per ciò che attiene a ciascuna convenzione di servizi, tra il piano annuale delle attività e gli stati di avanzamento periodici, oltre al mantenimento degli standard qualitativi e dei livelli di servizio prefissati.

Nel corso della gestione, la Società deve inoltre sottoporre preventivamente alla FCAC le operazioni gestionali definite "rilevanti" ai sensi del Regolamento di Governance delle Società partecipate dagli Automobile Club per le valutazioni di coerenza delle stesse rispetto alle finalità istituzionali, alle linee strategiche e alle attività di pianificazione degli Automobile Club soci, prima che le stesse siano approvate da parte dell'organo amministrativo della Società.

La Società è inoltre tenuta a trasmettere alla FCAC un rapporto semestrale sullo stato degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione.

La FCAC, in caso di controllo analogo congiunto, può disporre, con propria delibera, in qualsiasi momento, controlli ispettivi sugli atti di gestione della Società. Sull'esito di tali verifiche relaziona per iscritto ai soci, all'Organo Amministrativo e all'Organo di Controllo della Società.

Il controllo ex-post sulla Società è esercitato dalle amministrazioni aggiudicatrici secondo i seguenti iter procedurali e flussi informativi:

- la proposta di bilancio di esercizio, unitamente alla relazione sul governo societario e alla relazione consuntiva sul raggiungimento degli obiettivi prefissati in fase di pianificazione e di budget, è trasmessa ai soci pubblici e in caso di controllo analogo congiunto alla FCAC, almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea della Società per le relative indicazioni sull'esercizio del diritto di voto e sugli obiettivi per la programmazione successiva da parte dei rappresentanti dei soci nell'Assemblea della Società;
- la consuntivazione economica annuale dei costi relativi a ciascuna delle Convenzioni di servizi tra la Società e le amministrazioni aggiudicatrici è trasmessa dalla Società, al termine di ciascun esercizio di bilancio, a ciascuna amministrazione aggiudicatrice e in caso di controllo analogo congiunto alla FCAC, unitamente alla relazione sui risultati raggiunti rispetto al piano delle attività con evidenza dei livelli di servizio raggiunti rispetto a quelli previsti;
- i rapporti annuali sulla fornitura di beni e servizi di importo superiore a quarantamila euro acquisiti nell'esercizio, sulle procedure di assunzione del personale, sul conferimento e revoca degli incarichi di consulenza e prestazioni d'opera nonché sullo stato degli adempimenti in materia di trasparenza, sono trasmessi a ciascuna delle amministrazioni aggiudicatrici o, in caso di controllo analogo congiunto, alla FCAC, al termine di ciascun esercizio.

#### BILANCIO ED UTILI

Art. 29 - Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio sociale a norma di legge.

Il bilancio è presentato all'assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il termine di cui sopra è di centottanta giorni nei casi, nei limiti e alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 c.c.

Art. 30 - La delibera dell'assemblea che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

#### MODIFICHE STATUTARIE

Art. 31 - Le deliberazioni di modifica dello statuto non producono effetti se non dopo l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

#### EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO

Art. 32 - La Società può emettere titoli di debito.

L'emissione è decisa con delibera dell'assemblea adottata ai sensi dell'art. 22 dello statuto.

La delibera assembleare stabilisce le modalità di attuazione dell'emissione.

#### SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Art. 33 - La Società deve indicare la Società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso apposita sezione del registro delle imprese.

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 34 - La Società si scioglie per le cause previste dal cod. civ. e dalle altre leggi in materia.

Lo scioglimento ha effetto dal giorno dell'iscrizione nel Registro Imprese:

- dell'atto degli amministratori o del decreto giudiziale che lo accerta;
- della delibera che lo decide.

Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2484 c.c.

Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla Società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.

L'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, delibera in ordine:

- a) al numero dei liquidatori e alle regole di funzionamento dell'organo della liquidazione in caso di pluralità di liquidatori;
- b) alla nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- c) ai criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

#### RINVIO

Art. 35 - Per quanto non è espressamente previsto nel presente statuto, si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

F.to Amedeo Portacci  
F.to Maria Maddalena Buoninconti - Notaio - Sigillo